



Sent. n. 35/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **23481** del registro di segreteria, relativo alla gestione degli incassi della Pinacoteca Civica del Comune di Ascoli Piceno, effettuata nell'esercizio finanziario 2017 (conto n. 34614) dal R.T.I. "INTEGRA- PICENO CON NOI- PULCHRA", con sede in Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante Fabio Bracchi, difeso dall'avv. Marcello Pierdicca del foro di Ancona, pec: marcello.pierdicca@pec-ordineavvocatiancona.it;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 19 marzo 2024, con l'assistenza del segretario dott. Matteo Quattrini, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara,

e l'avv. Alessandro Lucchetti, in sostituzione dell'avv. Marcello Pierdicca, per l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con relazione d'irregolarità n. 603/2023 il magistrato incaricato dell'istruttoria sul conto relativo alla gestione, per l'esercizio finanziario 2017, degli incassi della Pinacoteca Civica del Comune di Ascoli Piceno, da parte del R.T.I. "Integra – Piceno Con Noi – Pulchra", ha rilevato:

- l'esistenza di una proroga della convenzione, stipulata nel 2008 tra il Comune e il R.T.I., da ritenersi illegittima, in quanto l'art. 2 consentiva discrezionalità di proroga per un massimo di 24 mesi e, quindi, fino al 31/12/2012;

- l'omessa trasmissione delle relazioni degli organi di controllo interno, ai sensi dell'art. 139 del c.g.c.;

- il mancato deposito di idonea documentazione, unitamente al conto, tramite l'applicativo SIRECO;

- l'inosservanza dei termini per il versamento al Comune degli incassi;

- la carenza di documentazione relativa alla gestione del "bookshop";

- l'omessa annotazione nel conto degli incassi e dei versamenti relativamente al periodo dal 13 maggio al 31 dicembre 2017;

- la mancata corrispondenza dei dati del conto giudiziale con quelli del registro di cassa.

Ad avviso del magistrato istruttore, il conto non sarebbe stato

redatto correttamente e, pertanto, non sarebbe possibile dichiararne la regolarità sulla base dei dati forniti.

Per quanto esposto, il magistrato istruttore ha chiesto che il conto giudiziale sia sottoposto all'esame del Collegio, ai sensi dell'art. 147 del c.g.c.

* * * * *

Con memoria in data 27 febbraio 2024 l'agente contabile ha precisato di essersi aggiudicato il servizio di gestione dei musei civici di Ascoli Piceno nel 2008, a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune (determinazione dirigenziale n. 1329 del 18/9/2007), regolarmente esperita e vinta dal R.T.I., di cui facevano parte INTEGRA, PICENO CON NOI e PULCHRA (determinazione dirigenziale n. 1924 del 19/12/2007).

Le successive proroghe della convenzione, disposte dal Comune, erano state sostanzialmente "subite" dal R.T.I., che non poteva interrompere i servizi che gli erano stati affidati.

Il R.T.I., in qualità di affidatario del servizio sino al 12/5/2017, aveva, pertanto, ottemperato alle disposizioni impartite dal dirigente del Settore Cultura del Comune e dalla Direzione dei musei ed in particolare:

aveva custodito il museo e le opere d'arte in esso conservate; aveva collaborato con la direzione dei musei civici per la gestione ordinaria;

aveva gestito la biglietteria, provvedendo alla vendita dei biglietti, ai controlli all'ingresso del museo, alla comunicazione

mensile delle presenze dei visitatori e al versamento degli incassi dovuti al Comune.

In proposito, il R.T.I. ha riferito che il capitolato speciale di appalto prevedeva che il 50% degli incassi mensili derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al museo costituiva una parte del compenso spettante al gestore del servizio, il quale, pertanto, doveva provvedere mensilmente al versamento presso la tesoreria comunale del restante 50%.

Ciò premesso, l'agente contabile ha sostenuto di avere sempre adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali, presentando in data 12/2/2018 il conto giudiziale, corredato di tutta la prescritta documentazione, al Comune di Ascoli Piceno, che aveva provveduto alla relativa parifica, senza sollevare obiezioni.

Inoltre, l'agente contabile ha evidenziato che la mancata trasmissione delle relazioni degli organi di controllo interno è imputabile unicamente all'Amministrazione.

In ordine al mancato rispetto dei termini di versamento degli incassi, l'agente contabile ha riferito di essersi "adeguato" ai tempi di pagamento dei compensi da parte del Comune di Ascoli Piceno.

Infatti, i ritardi nei pagamenti dei compensi da parte del Comune causavano difficoltà alla gestione finanziaria del R.T.I., che, comunque, aveva sempre provveduto al versamento degli incassi, una volta ricevuti i compensi.

Per quanto riguarda la mancanza di documentazione relativa alla gestione del "bookshop", il R.T.I. ha riferito che il Comune provvedeva direttamente alla vendita del materiale, tramite proprio personale, come confermato dal rendiconto reso in proposito dall'agente contabile interno del Comune (funzionaria Diana Agostini); pertanto, il R.T.I. non poteva rendicontare alcun incasso derivante dalla vendita di materiale dell'Ente.

Relativamente all'omessa annotazione nel conto degli incassi e dei versamenti per il periodo dal 13 maggio al 31 dicembre 2017, il R.T.I. ha fatto presente che la convenzione stipulata con il Comune aveva avuto effetto sino al 12 maggio; successivamente, il servizio era stato affidato ad altro R.T.I., mediante la stipula di una nuova convenzione; il nuovo affidatario del servizio avrebbe dovuto, dunque, provvedere alla rendicontazione degli incassi per il periodo dal 13 maggio al 31 dicembre 2017.

Per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 12 maggio 2017, l'agente contabile ha ribadito di aver trasmesso al Comune di Ascoli Piceno tutta la documentazione necessaria per la verifica del conto giudiziale, ivi compresi i biglietti emessi ed i prospetti delle presenze mensili dei visitatori del museo.

L'agente contabile ha, conclusivamente, affermato che le contestazioni formulate nella relazione del magistrato istruttore debbono considerarsi di natura essenzialmente

formale, senza che siano stati riscontrati effettivi ammanchi, forieri di danno per il Comune.

Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le irregolarità formali non possono precludere il discarico del conto, il R.T.I. ha chiesto che sia emessa pronunzia di discarico, in quanto il conto reso sarebbe sostanzialmente regolare.

* * * * *

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria d'irregolarità formale del conto sotto alcuni profili e per la condanna dell'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio.

L'avv. Lucchetti, intervenuto su delega dell'avv. Pierdicca, ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione dell'agente contabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, il Collegio rileva la violazione dei limiti previsti in materia di proroga dei contratti di affidamento di servizi pubblici, circostanza che, pur assumendo rilevanza in ordine all'illegittimità dell'investitura dell'agente contabile per quanto riguarda il periodo di proroga della durata della convenzione, non determina, tuttavia, un'irregolarità sostanziale del conto, da ritenersi, comunque, ammissibile, anche qualora reso da un agente contabile di fatto.

In proposito, va, comunque, sottolineato che la giurisprudenza

amministrativa ha affermato che, in materia di proroga o di rinnovo dei contratti di appalto di servizi pubblici, non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ad eccezione della facoltà di ricorrere alla c.d. "proroga tecnica", nelle more dell'espletamento di una nuova gara, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve indire una nuova gara ad evidenza pubblica, ove abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 4192/2013).

Orbene, nella fattispecie in esame risulta effettivamente che l'affidamento dei servizi di gestione museale al R.T.I. è stato prorogato oltre i termini stabiliti, considerato che l'art. 2 della convenzione originariamente stipulata prevedeva una discrezionalità di proroga per massimo 24 mesi e, quindi, sino al 31/12/2012.

2. Sotto il profilo formale, il Collegio rileva la mancata trasmissione delle relazioni degli Organi di controllo interno, ai sensi dell'art. 139 del c.g.c.

In proposito, va, tuttavia, evidenziato che tale inadempienza non è imputabile all'agente contabile ma al responsabile del procedimento, designato dal Comune di Ascoli Piceno.

La Sezione rileva, inoltre, che la documentazione trasmessa dal

Comune, tramite l'applicativo SIRECO, non era completa, ragion per cui essa è stata integrata a seguito di richieste istruttorie da parte di questa Sezione.

In proposito, l'agente contabile ha affermato di avere trasmesso al Comune il conto giudiziale con la relativa documentazione, senza che l'Amministrazione avesse sollevato obiezioni.

Risultando, altresì, che il conto è stato parificato in data 5/2/2019 dal dirigente del Settore Finanziario del Comune, senza che il relativo provvedimento sia stato allegato al conto inviato a questa Sezione, il Collegio reputa necessario rammentare l'obbligo di contestuale trasmissione, unitamente al conto, degli allegati previsti dall'art. 139 del c.g.c.

In proposito, va rimarcato che, essendo le operazioni di parifica e di revisione del conto, da parte degli Organi di controllo interno dell'Ente, previste per verificare la correttezza della gestione svolta dall'agente contabile, il loro mancato espletamento potrebbe esporre direttamente i dirigenti e gli amministratori dell'Ente locale ad eventuali responsabilità.

3. Relativamente al mancato rispetto dei termini di versamento degli incassi, l'agente contabile ha riferito di essersi "adeguato" ai tempi di pagamento dei compensi da parte del Comune di Ascoli Piceno.

Infatti, i ritardi nei pagamenti dei compensi causavano difficoltà alla gestione finanziaria del R.T.I., che, comunque,

aveva sempre provveduto al versamento degli incassi, una volta ricevuti i compensi.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 8 della convenzione stipulata con il Comune stabiliva che i versamenti degli incassi dovevano essere eseguiti mensilmente dall'agente contabile, mentre, come si desume dalle reversali del SIOPE, essi sono stati effettuati con le seguenti scadenze:

- gli incassi di gennaio, febbraio e marzo sono stati versati il 27/4;
- quelli di aprile e del periodo 1-12 maggio sono stati versati l'1/8.

Emerge, dunque, *"per tabulas"* l'inosservanza dei termini di versamento, a prescindere dalle giustificazioni addotte, che appaiono irrilevanti in questa sede.

Infatti, le somme dovevano essere inderogabilmente riversate al Comune alle scadenze previste dalla convenzione, in quanto esse *"non possono essere oggetto di una sorta di jus retentionis, a causa del mancato corrispondente pagamento, da parte dell'Ente pubblico, dei compensi dovuti all'affidatario del servizio, e ciò anche in ragione del vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 42/2004"* (v. sentenza 268/2021 di questa Sezione).

Il Collegio ritiene, pertanto, che tali circostanze influiscano negativamente sulla regolarità del conto.

4. Per quanto riguarda la mancata annotazione nel conto degli incassi e dei versamenti riferiti al periodo dal 13/5 al 31/12/2017, l'agente contabile ha evidenziato che la propria gestione era terminata il 12/5/2017 e che dal 13/5/2017 il Comune di Ascoli Piceno aveva stipulato una nuova convenzione con altro R.T.I.

Orbene, dall'esame degli all. 1 e 2, depositati dall'agente contabile, il Collegio rileva l'effettiva diversità delle società costituenti il R.T.I. affidatario del servizio di gestione del museo, rispettivamente, sino al 12/5 e dal 13/5 al 31/12/2017; per tale ultimo periodo trattasi, dunque, di un nuovo agente contabile, anch'esso tenuto alla resa del conto giudiziale, come previsto dall'art. 147, comma 2, del c.g.c.

5. Con riferimento all'assenza di documentazione relativa alla gestione del "bookshop", il Collegio prende atto di quanto affermato dal R.T.I., il quale ha riferito che il Comune provvedeva direttamente alla vendita del materiale, tramite proprio personale, come confermato anche dal rendiconto reso in proposito dall'agente contabile interno del Comune (funzionaria Diana Agostini); pertanto, il R.T.I. non poteva rendicontare alcun incasso derivante dalla vendita di materiale di proprietà dell'Ente.

6. Relativamente alla circostanza riferita dal magistrato istruttore, il quale ha rilevato che nel conto giudiziale gli importi dei versamenti effettuati al Comune dall'agente contabile

risultano essere pari alla metà degli incassi, il Collegio osserva che, come evidenziato dal R.T.I., il capitolato speciale allegato alla convenzione prevedeva che il 50% degli incassi mensili derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al museo costituiva una parte del compenso spettante al gestore del servizio, il quale, pertanto, doveva provvedere mensilmente al versamento presso la tesoreria comunale del restante 50% degli incassi (v. artt. 7 e 8 dell'all. B del capitolato d'appalto).

7. Infine, va rilevato che l'agente contabile ha dimostrato di aver effettivamente fornito al Comune di Ascoli Piceno tutta la documentazione necessaria per la verifica del conto, inclusi i biglietti emessi, i riepiloghi delle presenze mensili dei visitatori del museo e i prospetti dei versamenti del 50% degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.

8. Conclusivamente, il Collegio giudicante reputa che il conto in esame debba essere dichiarato irregolare per quanto concerne gli ingiustificati ritardi nei versamenti degli incassi al Comune e il mancato deposito della relazione degli Organi di controllo interno, ai sensi dell'art. 139 del c.g.c.

9. Tenuto conto che trattasi di irregolarità essenzialmente formali, il Collegio ritiene che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., non vi sia luogo ad addebito delle spese di giudizio all'agente contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le

Marche, definitivamente pronunciando:

- dichiara irregolare il conto giudiziale n. 34614, con riferimento ai ritardi nei versamenti degli incassi, senza, tuttavia, addebiti a carico dell'agente contabile R.T.I. "INTEGRA- PICENO CON NOI- PULCHRA", con sede in Ascoli Piceno, affidatario del servizio di gestione degli incassi della Pinacoteca Civica del Comune di Ascoli Piceno per il periodo dall'1/1 al 12/5/2017;

- accerta il mancato deposito della relazione degli organi di controllo interno, in violazione dell'art. 139 del c.q.c.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Andrea Liberati

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2024

Il Direttore

dott.ssa Tiziana Camaioni